



Via Crocivaglio 63
6998 – Monteggio
Confederazione Svizzera
Tel. +41 91 608 12 16
Fax +41 91 608 26 17
comune@monteggio.ch
www.monteggio.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

Il Municipio di Monteggio, richiamati

- gli articoli 107, 109, 192 LOC;
- gli articoli 23 e 24 RALOC;
- l'art. 126 del Regolamento comunale del 27.10.2011;
- l'art. 1 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14.10.1958;

o r d i n a :

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*), insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, le cui punture sono assai dolorose e potenzialmente portatrici di malattie infettive.

Art. 2 Caratteristiche

¹ La zanzara tigre si presenta come una qualsiasi zanzara, sia per forma che per dimensioni, con la particolarità di una chiara striatura bianca e nera sulle zampe, sul torace e sul capo.

² Essa vive prevalentemente in zone urbane, in piccole raccolte d'acqua (non in biotopi o stagni) e si riproduce dove viene osservata.

Art. 3 Provvedimenti

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta tramite i propri servizi competenti provvedimenti puntuali anche a titolo preventivo, al fine di concretizzare gli obiettivi della presente Ordinanza.

² In tale ambito, esso effettua tramite i propri servizi o avvalendosi della collaborazione di aziende esterne specializzate, i necessari trattamenti.

³ Al privato specificatamente individuato viene notificata l'intimazione a far eseguire, a proprie spese, i trattamenti necessari, tramite una ditta specializzata o per conto proprio; in caso di inadempienza o di irreperibilità del privato, il Municipio procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

⁴ In casi particolari, giustificati da motivi organizzativi e di coordinamento, il Municipio può far eseguire i necessari trattamenti, previa comunicazione ai privati interessati e riservata la loro partecipazione alle spese.

Art. 5 Raccomandazioni

Si raccomanda di:

- a) svuotare regolarmente l'acqua dei sottovasi o di lasciarli asciugare, almeno una volta alla settimana;
- b) chiudere ermeticamente i bidoni per l'irrigazione quando non piove;

- c) colmare, ad esempio con sabbia, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana, poiché la zanzara tigre si può sviluppare anche in piccole fessure, ad esempio nei muri ove ristagna acqua;
- d) non tenere piante acquatiche in vaso;
- e) da aprile a novembre evitare di tenere all'aperto qualsiasi contenitore che possa riempirsi d'acqua: capovolgerli e/o stocarli sotto una tettoia;
- f) sottovasi, piscine per bambini, abbeveratoi ecc. devono essere prosciugati almeno una volta a settimana.

Art. 6 Divieti

È in particolare vietato tenere all'aperto:

- a) copertoni;
- b) contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua;
- c) qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione di acqua stagnante.

Art. 7 Contravvenzioni

- ¹ Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.-- a CHF 10'000.--. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
- ³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 17 Esenzioni

Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 19 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Piero Marchesi



La segretaria

Myriam Mauri

6998 Monteggio, 2018

Ris. Mun. no. 506/2018 – 11.06.2018

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali da venerdì 22 giugno a giovedì 23 agosto 2018 per 30 giorni, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.

